



## Scuola Secondaria di I grado Statale "Gesmundo - Moro - Fiore"

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958  
Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto:  
<https://www.gesmundomorofiore.edu.it/> Codice Meccanografico: **BAMM290002** - Codice Fiscale: **93437870723** Codice Univoco Ufficio **UFZTGG** - Conto corrente postale della scuola **001018049658**

Terlizzi (vedi segnatura)

Protocollo (vedi segnatura)

Circolare 160

A:  
Docenti  
Genitori  
Alunni  
**Sito WEB di Istituto**  
<https://www.gesmundomorofiore.edu.it>  
**Amministrazione trasparente**

[https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer\\_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c](https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c)

## Esami conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione **Ordinanza Ministeriale 52 del 3 marzo 2021**

### **Premessa**

L'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 regola gli Esami conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione.

Per l'a.s. 2020-2021 sono previste alcune deroghe rispetto ai Dlgs 62/2017 e al DM 741/2017.

L'esame è condensato nel solo COLLOQUIO, nel corso del quale l'alunno o l'alunna presentano l'ELABORATO precedentemente realizzato.

### **Sbagliato sminuire gli esami di Stato**

Il ritorno allo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo, è da considerarsi un **evento molto rilevante**.

L'Ordinanza 52/2021 si inserisce in modo armonico e coerente nel quadro delineato dai Dlgs 62/2017 e dal DM applicativo n. 741, **confermandone gli aspetti procedurali e di merito**. Non a caso, le disposizioni finali inserite nell'articolo 10 dell'Ordinanza richiamano e confermano molte delle indicazioni organizzative contenute nel Decreto 741/2017.

E' sbagliato da parte di tutti sottovalutare la rilevanza degli esami in rapporto all'efficacia dell'azione didattico-pedagogica del primo ciclo, nonostante le difficoltà e la complessità legate alla pandemia.

### **Ammissione**

**In sede di scrutinio finale** il Consiglio di classe procederà alla **valutazione finale dell'anno scolastico corrente 2020-2021** per gli alunni frequentanti le classi terze tenendo presente **tutta l'attività didattica effettivamente svolta nell'anno, sia in presenza che a distanza**.

Requisito di ammissione delle alunne e degli alunni frequentanti la classe terza, è la **frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, ferma restando l'applicazione della più grave sanzione disciplinare prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti ossia l'esclusione dagli esami per motivi disciplinari.

**Il coordinatore di classe verificherà per ciascun alunno e alunna la sussistenza del rispetto dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato** riferendo il conteggio dei giorni **alle regole per l'equivalenza delle assenze in DIP e DAD** (ribadite nella Nota DPIT 699 del 6 maggio 2021e nel VADEMECUM della VALUTAZIONE 2020-2021) e alle azioni effettuate dalla scuola per : 1) monitorare l'andamento delle assenze; 2) **comunicare formalmente e precocemente alle famiglie**: a) la necessità di intervenire in qualità di tutori principali per interrompere le dette assenze; b) la volontà della scuola di fornire **ogni possibile ausilio per un recupero** degli apprendimenti e infine c) il **rischio**, previsto dalla norma, di **non accesso alla valutazione** se le dette assenze si approssimano al valore soglia di 50 giorni + il 10 % (5 giorni) ammessi dalle deroghe purché le assenze aggiuntive dopo il superamento della detta soglia sono state continuative e rientranti nelle tipologie di deroghe approvate dal Collegio docenti (fermo restando il conseguimento, a giudizio del consiglio di classe, dei livelli di apprendimento programmati o riprogrammati con il PAI).

Per la **valutazione degli apprendimenti**, in coerenza con il Dlgs 62/2017, si conferma che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe **può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo**. La **non-ammissione** all'esame di Stato per i motivi di valutazione di apprendimenti - evento qualificabile come **eccezionale** in ragione della **dimostrazione documentata**, da parte di ciascun docente del Consiglio di Classe, di **buon operato pedagogico-didattico** mediante l'uso sistematico della riprogrammazione necessaria con il **PIA Piano Integrativo degli Apprendimenti**, con il **PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati** comprensivo di tutte le azioni di recupero, e con la efficace, tempestiva ed adeguata **comunicazione scuola-famiglia** oltre che con la **cura del "maestro"** fatta di empatia, disponibilità all'ascolto, attenzione alla persona-alunno in relazione al contesto e ai processi del periodo pandemico vissuto anche dalla scuola - va riservata a quei casi in cui sono state rilevate, accertate e confermate gravi carenze non rispondenti alle azioni di recupero. Risultano fondamentali pertanto i criteri generali e specifici che il Collegio dei Docenti ha deliberato formulandoli in maniera trasparente ed organica nel documento "Vademecum della VALUTAZIONE" inserito nel PTOF e integrato diacronicamente - anche in relazione alla pandemia - con i tutti i suoi aggiornamenti.

## Non ammissione

In generale il giudizio di non ammissione, alla classe successiva o all'esame di Stato, come prevede l'ordinanza n. 5169 del 24/10/2018 del Consiglio di Stato che richiama la nota 1865/2017, riconosce la fondatezza di possibili appelli cautelari a favore di alunno o alunna che non è ammesso o ammessa, **se il verbale non esplicita**, tra i motivi della decisione, che la non-ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado si è fondata su un giudizio che faccia **riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico**, e ciò anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Se non vi è questa specifica declaratoria (fondata su un processo effettivo di valutazione) l'alunno o l'alunna vengono ammessi alla classe successiva o all'esame anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Ogni non-ammissione **deve rapportarsi ad un periodo più ampio, non collegato ad un singolo anno scolastico**. Il **riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico** garantisce che si è proceduto a **valutazioni ponderate, susseguite nel corso del tempo più ampio rispetto al singolo anno scolastico** e in grado di documentare oggettivamente che la decisione del Consiglio di classe **è il frutto di osservazioni e strategie** adottate per favorire il recupero delle carenze progressivamente evidenziate (che vanno comunque documentate tramite il PAI). **Valutazione FORMATIVA e PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati** sono gli strumenti più adeguati unitamente alla **ricostruzione dei periodi scolastici annuali antecedenti o quello dove ricade ogni evento di valutazione**: è l'**iter valutativo a carattere diacronico** del Consiglio di classe. I giudizi espressi dal Consiglio di classe sull'apprendimento raggiunto e sulla preparazione effettuata dai singoli alunni sono connotati da discrezionalità tecnica pertanto il Giudice della **legittimità amministrativa del processo e degli esiti di valutazione** ha il solo compito di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia **conforme al parametro normativo**, ovvero **ai criteri deliberati previamente dall'organo (il Collegio Docenti) che ha consentito al Consiglio di Classe** di non inficiare la valutazione con vizi di **manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti**.

## Verbalizzazione del Consiglio di Classe

È necessario **evitare** che i verbali redatti durante le riunioni dei Consigli di classe **siano carenti di analisi descrittive circa l'andamento didattico e disciplinare** del singolo alunno o alunna. La carenza si misura come **incapacità**: 1) a consentire la **ricostruzione del percorso scolastico**; 2) ad attestare che le **operazioni** svolte dall'organo collegiale siano: a) **congrue** (ossia numero adeguato di eventi di valutazione; corretta procedura di registrazione di fatti, giudizi, osservazioni che, dopo l'implementazione del registro elettronico, equivalgono anche a tempestiva comunicazione alle famiglie unitamente all'invio degli attestati di rischio di mancato accesso alla valutazione o cumulo di carenze non recuperabili); b) **opportunitamente motivate** (corrispondenti a griglie di valutazione condivise anche con le famiglie e gli alunni, compresa la griglia o i criteri inclusi o resi noti in ogni verifica); c) **riferite ad un periodo di tempo ampio**. Ai sensi del Dlgs 62/2017 è necessario dimostrare che, in caso di giudizio negativo, siano state **proposte e concretamente attuate precedentemente diverse soluzioni (specifiche strategie** per il miglioramento dei livelli di apprendimento) per evitare la non ammissione alla classe successiva o all'esame. Rispettando correttamente queste precise indicazioni in ordine alla valutazione non sarà possibile dare luogo ad alcun sindacato giurisdizionale. Si ribadisce che la nota 1865/2017 prevede che l'ammissione alle classi seconda e terza e l'ammissione all'Esame di Stato delle scuole secondarie di I grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ossia che la detta ammissione avvenga anche con una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. A seguito della valutazione finale, la scuola provvede a **segnalare tempestivamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione** e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento: questo evidenza che detta ammissione (con carenze di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline) non è straordinaria ma è un dispositivo che rientra nell'ordinarietà. In caso di non ammissione, deliberata a maggioranza, i presupposti da soddisfare sono molteplici, tutti riconducibili ai criteri di valutazione e alle modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Nei verbali deve evidenziarsi chiaramente che il giudizio di non ammissione **non può che essere corredato da continue osservazioni ponderate**, in grado di provare che l'organo collegiale, nel tempo, ha anche attivato quelle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Queste "continue osservazioni" devono "punteggiare il percorso scolastico consentendone la ricostruzione in ampi periodi.

## Valutazione FORMATIVA

L'operato valutazionale della scuola evita di essere sottoposto a sindacato giurisdizionale, se dimostra documentalmente di essersi attenuto alle procedure del Dlgs 62/2017. Il decreto stabilisce in modo chiaro che **la valutazione ha per oggetto il processo formativo** e i risultati di apprendimento; ha finalità **formativa** ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo **formativo** degli stessi, documenta lo **sviluppo dell'identità personale** e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze» (art. 1, comma 1); è **integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti** raggiunto (art. 2). La valutazione formativa quindi, non è né accidentale o accessoria, né ornamentale, né un'inutile complicazione, né soprattutto "recente", né una moda passeggera, né una deviazione della valutazione che, pregiudizialmente e riduttivamente, viene spesso considerata come legittima solo se si tratta di quella misurativa o sommativa. La valutazione formativa **precede, accompagna e segue i percorsi curricolari**, poggia su una **documentazione progressiva e dinamica, dà atto delle strategie adottate** per il miglioramento dei livelli di apprendimento. È una valutazione che **osserva l'intero processo formativo. Lo scrutinio deve quindi citare e dimostrare di aver implementato (e ottemperato) pienamente la valutazione formativa**

## Prove INVALSI

La partecipazione alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese organizzate dall'INVALSI viene esplicitamente prevista, **compatibilmente con la situazione epidemiologica, ma non costituisce requisito di ammissione agli esami** (art. 6 dell'OM).

## Voto di ammissione

Il **voto di ammissione** all'Esame di Stato **concorre alla determinazione del voto finale d'esame** secondo precisi termini. Ai sensi della **Nota 10 ottobre 2017, n. 1865** si dispone che in sede di scrutinio finale, una volta accertata la presenza dei requisiti, il Consiglio di classe **delibera l'ammissione all'esame con il relativo voto**. Il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, **il voto di ammissione esprimendolo in decimi senza utilizzare frazioni decimali**, anche inferiore a sei decimi, sulla base dei seguenti elementi:

- **percorso scolastico triennale** dell'alunno;
- **criteri** e modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Vademecum della Valutazione e PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- la **valutazione** nella deliberazione di cui sopra **dall'insegnante di religione cattolica** o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti; in tal caso la detta **valutazione** se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

### La struttura dell'esame

L'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, nella sessione 2021, consta di:

- **UNA prova orale (colloquio)**
  - la prova:
    - è definita "sostitutiva" delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017,
    - prevede la REALIZZAZIONE e la PRESENTAZIONE, da parte degli alunni, di un ELABORATO.
    - è CONDOTTA a PARTIRE dalla presentazione dell'elaborato
    - prevede l'ACCERTAMENTO del LIVELLO di PADRONANZA
      - degli OBIETTIVI e dei TRAGUARDI di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali per come sono stati declinati
        - in via generale dal CURRICOLO VERTICALE di ISTITUTO
        - in via contestuale dalla PROGRAMMAZIONE SPECIFICA dei CdC Consigli di Classe e, in particolare:
          - a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
          - b) delle competenze logico matematiche;
          - c) delle competenze nelle lingue straniere.
  - si evidenzia, la necessaria e imprescindibile **coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo**, in quanto l'esame ha come cogente riferimento il **PROFILO FINALE dello studente** secondo le dette Indicazioni, con particolare attenzione:
    - alla capacità di argomentazione
    - alla capacità di risoluzione di problemi
    - alla capacità di pensiero critico e riflessivo
    - al livello di padronanza delle competenze di educazione civica.
  - per gli alunni con disabilità, l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del PEI piano educativo individualizzato.
  - per gli alunni con DSA disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal PDP piano didattico personalizzato.
  - per le situazioni di alunni con altri BES bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla Legge 170 e alla Legge 104 (i cosiddetti BES non certificati, ma formalmente individuati dal consiglio di classe), non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.
- **UN elaborato**
  - L'elaborato:
    - è realizzato **a cura dell'alunno**.
    - la sua predisposizione ha previsto un periodo che va dal **7 maggio**, data di **assegnazione** della tematica, al **7 giugno**, data prevista per la **trasmissione** dello stesso elaborato al consiglio di classe in modalità telematica o altra modalità concordata.
    - l'OM 52/2021 per il primo ciclo prevede la **"presentazione" che marca significativamente la differenza con la "discussione"**, modalità più adeguata agli esami di Stato per il secondo ciclo; in tal senso la commissione interpreta l'interlocuzione con l'alunno come una dialogica in cui lo stesso alunno o alunna sono messi a loro agio e valorizzano autonomamente il proprio prodotto culturale; la commissione saprà quindi valutare il giusto grado di approfondimento dando largo spazio principalmente alla visione e concezione strutturata dall'alunno o dall'alunna senza sovrapporre interventi né eccessivamente correttivi, integrativi ed esplorativi delle conoscenze né in qualche modo distorsivi della valutazione (effetto alone o pigmalione); l'interlocuzione così condotta, consentendo la autonoma espressione dell'alunno o dell'alunna, esalta l'autenticità, l'impiego di saperi e competenze e il lavoro svolto in autonomia e responsabilità verso la ricerca, raccolta e strutturazione dei materiali culturali connessi all'apprezzamento globale della formazione triennale; si eviteranno le posizioni contrastive o che possano sortire una evidenza di asimmetria tra la cultura dei docenti e i saperi che sono un work in progress degli alunni non rinunciando comunque né alla eventuale valorizzazione di esposizioni di eccellenza sia nella forma utilizzata dagli alunni che nella sostanza dei contenuti, né a forme di aiuto necessarie al recupero di fluidità della presentazione. Le dette considerazioni sono più compiutamente esposte e riassunte nelle GRIGLIE di esame.
    - la **tematica** dell'elaborato:
      - ✓ è stata assegnata dal CdC consiglio di classe previa la necessaria - e documentata - **fase di condivisione con l'alunno** . Il coinvolgimento diretto deve aver consentito **l'attivazione del confronto ed un'interazione preventiva** che si rifletterà nella fiducia di autoefficacia indispensabile per affrontare l'esame
      - ✓ è stata individuata per ciascun alunno tenendo conto delle **caratteristiche personali** e dei **livelli di competenza**
      - ✓ deve consentire l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del **percorso di studi**, sia in **contesti di vita personale**, in una logica di **integrazione tra gli apprendimenti** (si veda in tal senso il riferimento del Ministro BIANCHI ai saperi non formali ed informali di cui alla Circolare 148 del 13 maggio 2021) e in una **logica trasversale di integrazione tra discipline**.

- ha visto i docenti:
  - ✓ nella fase di predisposizione **avere cura di seguire**, secondo la logica della **personalizzazione**, gli alunni, **suggerendo** loro anche la **forma** dell'elaborato ritenuta più idonea
  - ✓ nella fase successiva fino alla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, **essere a disposizione** per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, **guidando e consigliando gli studenti**.
- ha come caratteristiche di prodotto:
  - ✓ originalità
  - ✓ coerenza con la tematica assegnata dal consiglio di classe
  - ✓ forma di realizzazione:
    - testo scritto
    - presentazione anche multimediale
    - mappa o insieme di mappe
    - filmato
    - produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.
  - ✓ **possibilità di coinvolgere una o più discipline** tra quelle previste dal piano di studi

### Colloquio

La GRIGLIA di valutazione per l'orale (colloquio) deve contenere i CRITERI con specifici INDICATORI, a ciascuno dei quali attribuire un PESO valutativo su una base ritenuta più **efficace, valida e anche comoda che può essere in decimi, in sessantesimi o in centesimi (in questi ultimi due casi va tutto riportato in base dieci)**. La nostra scuola ha la "griglia-colloquio" in decimi.

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun indicatore dà il punteggio dei relativi criteri e la somma dei punteggi attribuita a ciascun criterio deve dare il punteggio finale della prova (ossia del colloquio).

### Eventuale svolgimento in video-conferenza

Ai sensi dell'Ordinanza 52/2021 lo svolgimento dell'esame di Stato è ordinariamente in presenza.

Straordinariamente l'esame può svolgersi in remoto:

- nei casi in cui l'evoluzione della situazione epidemiologica lo rende necessario a livello nazionale o contestuale a seguito di provvedimenti delle autorità competenti
- nel caso di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame.

L'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.

Per quanto concerne la situazione epidemiologica, la modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, ma anche qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

### La Commissione d'esame

L'O.M. n. 52/2021 per la costituzione della Commissione d'esame del Primo Ciclo, all'art. 10 rinvia all'art. 4 del D.M. n. 741/2017. Ai sensi di detto articolo 4, presso ciascuna Istituzione scolastica è costituita una **Commissione d'esame** composta da **tutti i docenti dei Consigli di classe delle classi terze** interessate agli esami presenti nella scuola.

La Commissione d'esame è presieduta dal Dirigente Scolastico.

La Commissione si articola in **Sottocommissioni** per ciascuna classe terza interessata all'esame, composte dai docenti dei singoli Consigli di classe. Ogni sottocommissione **individua al suo interno un docente Coordinatore**, che può coincidere con il Docente che ha svolto detto incarico nel corso dell'anno scolastico.

La Commissione lavora **sempre con la presenza di tutti i suoi componenti**.

Ai sensi del comma 4, art. 4 del D.M. n. 741/2017, così come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.M. 5 marzo 2019, n. 183, **in caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico** o di sua reggenza di altra istituzione scolastica ovvero di nomina in qualità di Presidente di Commissione degli esami di Maturità, svolgerà le funzioni di Presidente della Commissione d'esame **un docente Collaboratore del Dirigente scolastico**, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.L.gs 30 marzo 2001, n. 165. Quest'ultimo potrà appartenere anche ad un ruolo diverso da quello della scuola secondaria.

In caso di **assenza o impedimento dei Commissari**, eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente della Commissione tra i docenti in servizio presso l'Istituzione scolastica. Tutti i docenti sono da considerarsi sin d'ora in servizio proprio per garantire la continuità dell'Esame di Stato.

### Riunione preliminare e calendario delle operazioni

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge **nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021**, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Il Dirigente scolastico comunica al Collegio dei docenti

- il calendario delle operazioni d'esame** e in particolare
- le date di svolgimento
  - della **riunione preliminare della Commissione**
  - delle **prove d'esame**
  - delle **eventuali prove suppletive**

- ◆ della **riunione plenaria della Commissione**
    - definizione dei voti finali dopo che le sottocommissioni hanno espresso la **proposta** di voto
  - ◆ della **riunione di ratifica**
    - definizione dei voti finali
- ☐ tenendo in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

Nel corso della Riunione preliminare la Commissione:

- a) assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni, dopo aver esaminato la documentazione presentata;
- b) definisce gli **aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni**, determinando, in particolare, la **durata oraria delle prove d'esame**;
- c) definisce i **criteri comuni per la valutazione** delle prove d'esame;
- d) stabilisce i **criteri per l'attribuzione eventuale della lode**;
- e) definisce le **modalità organizzative per lo svolgimento** delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

#### **Commissari impossibilitati a seguire i lavori in presenza**

Nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

#### **Protocolli di sicurezza**

Se a livello nazionale non sarà definito un preciso protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami, la scuola provvederà in autonomia. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame saranno diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

#### **Valutazione dell'esame e valutazione delle competenze a livello di Sottocommissione**

Ogni Sottocommissione:

- ☐ al termine di tutti i colloqui valuta la prova d'esame (presentazione dell'elaborato e colloquio)
  - ◆ compila la GRIGLIA-statino dell'esame
  - ◆ produce **verbale**
- ☐ il giorno calendarizzato:
  - ◆ con intervento del Presidente di Commissione, effettua controllo formale della correttezza e legittimità delle procedure e delle documentalità di esame
  - ◆ formula la proposta di **voto FINALE** (comprensiva anche di eventuale lode) per ciascun candidato o candidata, da portare in Commissione ai fini della delibera

**Entrambe le operazioni (controllo e proposta formale) sono messe a verbale**

#### **La Valutazione finale (plenaria)**

La Valutazione finale, processo unico attribuito alla Commissione, consiste delle seguenti fasi:

- ☐ **Ratifica**
  - ◆ La Commissione acquisisce formalmente i pareri delle Sottocommissioni
- ☐ **Delibera del voto finale**
  - ◆ Il segretario di Commissione **legge** le proposte di Voto FINALE di ciascun candidato presentate dalle singole Sottocommissioni per ciascuna classe
  - ◆ Ogni membro della Commissione delibera per ogni classe terza
- ☐ **Scioglimento della Commissione**
  - ◆ Proclamazione di chiusura

La **Commissione** d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato nell'art. 2, commi 4 e 5 O.M. n. 52/2021 e, su **proposta della sottocommissione, delibera la valutazione finale**.

La valutazione sarà espressa con votazione in decimi, derivante dalla **media aritmetica** tra il **voto di ammissione** e la **valutazione dell'esame**, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione **assunta all'unanimità della Commissione**, su proposta della **Sottocommissione**, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

La valutazione NON è di tipo esclusivamente sommativo. Se ciò avvenisse:

- ☐ sarebbe contrario alle disposizioni normative, ma anche alle scelte pedagogiche e metodologiche che sono state fatte per ovviare ai problemi creati dall'emergenza sanitaria
- ☐ sminuirebbe il lavoro didattico fatto nel corso dell'anno scolastico, in presenza e a distanza
- ☐ non fornirebbe agli alunni una valutazione didatticamente autentica.

La Commissione:

- ☐ **delibera** su proposta della sottocommissione la valutazione finale tramite **VOTO FINALE**
  - ◆ applicando **criteri previamente stabiliti e deliberati in seduta preliminare**
    - GRIGLIE con criteri di uso e significato della valutazione
  - ◆ esprimendo obbligatoriamente il VOTO come VOTO in decimi
  - ◆ facendo derivare il detto VOTO dalla **media**, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, **tra il voto di ammissione e il VOTO di valutazione dell'esame**.

- **esplicita** che alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione se consegue una valutazione con VOTO finale di almeno sei decimi
- **esplicita** che la valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con **deliberazione all'unanimità** della Commissione, in relazione
  - alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio
  - agli esiti della prova d'esame.

### Certificazione competenze

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta, utilizzando il modello allegato allo stesso DM, durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

**Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali** la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

### La Pubblicazione

L'esito dell'esame sarà reso pubblico mediante affissione all'albo della scuola sede della Sottocommissione al termine delle operazioni d'esame, ossia mediante affissione di tabelloni in appositi spazi (le sottocommissioni 3A-3B-3C-3D-3E-3F-3G-3H esporranno al Plesso GEMUNDO e le sottocommissioni 3I-3L-3M-3N esporranno al Plesso MORO-FIORE). Nella visione degli esiti IN PRESENZA, anche in relazione alle ultime disposizioni normative, è necessario osservare il divieto di assembramento e gli obblighi di uso di mascherine, di igienizzazione, di osservanza di misure di verifica di assenza di sintomatologia riconducibile al COVID-19 ed di ogni altro dispositivo di profilassi anti-contagio. Si rammenta : 1) che il certificato "VERDE" di completamento delle vaccinazioni consente solo gli spostamenti ma non la deroga alle misure anti-contagio sopra citate; 2) come da DELIBERA del CONSIGLIO dei MINISTRI del 21 aprile 2021 lo stato di emergenza - con gli obblighi connessi - è prorogato al 31 luglio 2021.

L'esito dell'esame riporterà l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode nel caso in cui questa sia stata attribuita dalla Commissione.

L'esito dell'esame sarà altresì pubblicato, sempre al termine delle operazioni d'esame, **nel registro elettronico, ma solo ed unicamente nell'area documentale riservata di tale registro** a cui possono accedere gli alunni della classe interessata.

Per gli alunni che non hanno superato l'esame l'esito dovrà riportare solo ed unicamente la dicitura "NON diplomato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento non deve essere fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame né nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e né nei tabelloni affissi all'albo di istituto.

### Collegio Docenti

Nel Collegio Docenti del 21 maggio 2021 oltre a integrare eventualmente il VADEMECUM della VALUTAZIONE che costituirà aggiornamento al 2020-2021 ai fini degli scrutini (essendo lo stesso VADEMECUM fino ad ora usato perfettamente capace di orientare la valutazione e legittimarne le decisioni) si fornirà comunicazione di CRONOPROGRAMMA

- Comunicazione del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti del calendario delle operazioni d'esame
  - entro il termine delle lezioni
- Adempimenti prodromici agli scrutini
  - Cut off del registro elettronico (controlli delle registrazioni ai sensi della presente circolare)
  - Relazioni dei singoli docenti
  - Relazione del Coordinatore
  - Consegna del Registro cartaceo di comodo
- Scrutini finali
  - Consigli di classe
  - tempo: prima del termine delle lezioni
- Commissione dell'Esame di Stato
  - già costituita in quanto già strutturata (tutti i docenti delle classi TERZE; in posizione di possibili sostituti, tutti i docenti)
  - insediamento con la Riunione PLENARIA
- Riunione PLENARIA (Commissione; presiede il Dirigente Scolastico)
  - tempo: entro .....
  - ordine di successione delle prove ORALI e delle classi per i colloqui
  - definizione
    - di criteri comuni per la valutazione delle prove ORALI (adozione di quanto definito nel Collegio Docenti dopo proposta del Dirigente Scolastico)
    - di criteri di conduzione dell'esame di Stato (adozione di quanto definito nel Collegio Docenti dopo proposta del Dirigente Scolastico)
  - tempistica della valutazione dei colloqui e della valutazione finale
  - tempistica della Plenaria FINALE
  - delibera voto per ciascun candidato ed, eventualmente, della lode
  - tempistica di Pubblicazione esiti degli esami
- Riunioni PRELIMINARI (Sottocommissioni; presiede il segretario di sottocommissione)
  - tempo: il...
  - Esame della situazione delle classi
  - Esame della situazione di alunni DVA e DSA e BES e adozione delle disposizioni dei PEI e PDP (compresa la individuazione di strumenti compensativi e dispensativi)

- ◆ *Definizione degli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni:*
  - *durata oraria di ciascuna prova orale (presentazione e successivo colloquio)*
  - *non deve superare le quattro ore*
  - *(adozione di quanto definito nel Collegio Docenti dopo proposta del Dirigente Scolastico)*
- ◆ *Proposta voto finale per ciascun candidato.*
- *Presidente di Commissione*
  - ◆ *Tempistica di Archiviazione della documentazione d'esame*
  - ◆ *Tempistica per il mandato alla scuola del rilascio di diplomi di licenza, certificati e attestazione crediti formativi per gli alunni DVA che non si siano presentati agli esami*
- *Scuola*
  - ◆ *Tempistica di Trasmissione elenco licenziati all'Ufficio Scolastico Territoriale*

**OM 52/2021 del 3 marzo**

**Art. 10 - Disposizioni finali**

1. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con la presente ordinanza.

**DM 741/2017**

**Art. 3 - Ammissione all'esame dei candidati privatisti**

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove Invalsi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.

6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

**Art. 4 - Sedi di esame e Commissioni**

1. Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.

4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

5. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il coordinatore delle attività educative e didattiche, di cui all'articolo 6, comma 6.7 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83.

6. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

**Art. 5 - Riunione preliminare e calendario delle operazioni**

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al

collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:

- a) riunione preliminare della commissione;**
- b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;**
- c) colloquio;**
- d) eventuali prove suppletive.**

3. La commissione, **dopo aver esaminato la documentazione presentata**, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

4. **Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni**, determinando, in particolare

- la durata oraria di ciascuna delle prove scritte che non deve superare le quattro ore
- l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare,

- predisporre le prove d'esame**, di cui al successivo articolo 6, **coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze** previsti dalle **Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione**, e
- definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.**

7. La commissione **individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare** nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

8. La commissione definisce **le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata**, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

#### **Art. 6 - Prove d'esame**

1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono **finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa**, tenendo a riferimento il **profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze** previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

3. Le prove scritte sono:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.

4. Le tracce delle prove sono **predisposte dalla commissione** in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

#### **Art. 10 - Colloquio**

1. Il colloquio è finalizzato a **valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente** previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Il colloquio **viene condotto collegialmente dalla sottocommissione**, ponendo particolare attenzione alle capacità

- di argomentazione**
- di risoluzione di problemi**
- di pensiero critico e riflessivo**
- di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.**

3. Il colloquio **tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze** connesse all'insegnamento di **Cittadinanza e Costituzione**.

4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Dirigente Scolastico  
Domenico COSMAI